

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 23

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati: UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670 UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650 UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.